



# COMUNE DI CAORSO

Provincia di Piacenza

SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE COMMERCIO  
Piazza Rocca n°1- tel. diretto 0523 814725- fax 0523 814749  
www.comune.caorso.pc.it

Prot.n. 3387  
del 27/03/2025

## **CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

(art. 18 Legge 28 febbraio 1985, n.47)

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la richiesta in data 6 Novembre prot. n. 12760 del Sig. Matteo Riccieri, residente a Perugia (PG) – Piazzale Cadorna n. 14, in qualità di Rappresentante legale della società VSE srl - C.F.: 02607460223 / P.iva: 13156270962 e promissaria concessionaria di un diritto di superficie, intesa ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica dei terreni e dei beni immobili siti e distinti al N.C.T./N.C.E.U. del Comune di Caorso al Foglio 23 mappali 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 53, 54, 55, 56, 86, 87, 88, 89, 90, 122, 167, 26, 40, 78,

### **DICHIARA E CERTIFICA**

che i descritti terreni sono classificati nel P.S.C. come segue:

Foglio 23 mappali 88, 89, 86, 87, 54, 55, 122, 90, 78 = Aree di trasformazione prevalentemente produttive (art. 95 PSC)  
parte Fascia rispetto Autostrada (art. 102 PSC)

Foglio 23 mappali 31, 32, 33, 41, 48, 53, 26, 40 = Aree di trasformazione prevalentemente produttive (art. 95 PSC)

Foglio 23 mappali 34, 56 = Aree di trasformazione prevalentemente produttive (art. 95 PSC)  
parte Fascia rispetto Linea ferroviaria (art. 105 PSC)

Foglio 23 mappali 34, 56 = Aree di trasformazione prevalentemente produttive (art. 95 PSC)  
parte Fascia rispetto Linea ferroviaria (art. 105 PSC)

Foglio 23 mappale 167 = Aree di trasformazione prevalentemente produttive (art. 95 PSC)  
parte Fascia rispetto Linea ferroviaria (art. 105 PSC)  
parte Fascia rispetto Autostrada (art. 102 PSC)

Foglio 23 mappali 42, 43 = Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (art. 84 PSC)

e nel R.U.E. come segue:

Foglio 23 mappali 88, 89, 86, 87, 54, 55, 122, 90, 78 = APA - Aree ad alta vocazione produttiva agricola (art. 63 RUE)  
parte Fascia di rispetto ed ambientazione stradale (art. 74 RUE)  
in Aree di trasformazione assoggettati a POC (art. 78 RUE)

Foglio 23 mappali 31, 32, 33, 41, 48, 53, 26, 40 = APA - Aree ad alta vocazione produttiva agricola (art. 63 RUE)  
parte Fascia di rispetto alla rete elettrica – 132 kv e 380 kv (art. 108 PSC)  
in Aree di trasformazione assoggettati a POC (art. 78 RUE)

Foglio 23 mappali 34, 56 = APA - Aree ad alta vocazione produttiva agricola (art. 63 RUE)  
parte Fascia rispetto Linea ferroviaria (art. 105 PSC)  
in Aree di trasformazione assoggettati a POC (art. 78 RUE)

Foglio 23 mappale 167 = APA - Aree ad alta vocazione produttiva agricola (art. 63 RUE)  
parte Fascia di rispetto ed ambientazione stradale (art. 74 RUE)  
parte Fascia rispetto Linea ferroviaria (art. 105 PSC)  
in Aree di trasformazione assoggettati a POC (art. 78 RUE)

Foglio 23 mappali 42, 43 = APA - Aree ad alta vocazione produttiva agricola (art. 63 RUE)  
parte Fascia rispetto Linea ferroviaria (art. 105 PSC)

*Si segnala che l'area individuata al Foglio 23 mappali 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 53, 54, 55, 56, 86, 87, 88, 89, 90, 122, 167, 26, 40, 78 oggetto del presente Certificato di Destinazione Urbanistica:*

- *facendo parte di un Ambito per Nuovi Insediamenti non ancora attuato alla data del 01.01.2018;*
- *non essendo stati interessati dalla procedura speciale di Manifestazione di Interesse per la loro attuazione, ai sensi dell'art. 4, c. 2, della L.R. n. 24/2017;*

*hanno perso la loro capacità edificatoria a partire dal 31.12.2021, come confermato dalla nota del Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia Romagna, n. PG2019/0513101, del 06.06.2019.*


e che le relative prescrizioni urbanistiche sono quelle allegate al presente certificato sotto forma di estratto delle norme di attuazione del quale costituisce parte integrante.

Il Responsabile del Servizio  
Urbanistica – Ambiente - Commercio  
Arch. Gianluca Bergonzi  
*-firmato digitalmente-*

Adozione C.C. n°6 del 05/02/2010  
Approvazione C.C. n° 13 del 22/06/2012

PSC 04

	<p>Regione Emilia Romagna <span style="float: right;">Provincia di Piacenza</span></p> <p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI CAORSO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Piano Strutturale Comunale</b></p> <p style="text-align: center;">L.R. 24 Marzo 2000 n° 20</p>						
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Variante n°1 - Adozione C.C. n°29 28/07/2015 - Intesa C.C. n°23 30/06/2016</p>							
	<p><b>P.S.C.</b></p>						
	<p><b>Aspetti strutturali del Territorio</b></p>						
	<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Sindaco Roberta BATTAGLIA</td><td style="text-align: right;">Progettista Dott.PT Marta DE VECCHI</td></tr><tr><td>Segretario Comunale Rosa REGONDI</td><td style="text-align: right;">Responsabile Servizio Urbanistica - Ambiente</td></tr><tr><td>Assessore all'Urbanistica Fabio CALLORI</td><td style="text-align: right;">Arch. Giorgio TANSINI</td></tr></table>	Sindaco Roberta BATTAGLIA	Progettista Dott.PT Marta DE VECCHI	Segretario Comunale Rosa REGONDI	Responsabile Servizio Urbanistica - Ambiente	Assessore all'Urbanistica Fabio CALLORI	Arch. Giorgio TANSINI
Sindaco Roberta BATTAGLIA	Progettista Dott.PT Marta DE VECCHI						
Segretario Comunale Rosa REGONDI	Responsabile Servizio Urbanistica - Ambiente						
Assessore all'Urbanistica Fabio CALLORI	Arch. Giorgio TANSINI						
	<p><b>Scala 10.000</b></p>						



- Aree di trasformazione prevalentemente produttive (art. 95 PSC)
- Autostrade (art. 102 PSC)
- Linea ferroviaria (art. 105 PSC)
- Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (art. 84 PSC)



Regione Emilia Romagna

Provincia di Piacenza

## COMUNE DI CAORSO

### Regolamento Urbanistico ed Edilizio

L.R. 24 Marzo 2000 n° 20

ADOZIONE con atto di C.C. n°39 del 06/08/2012  
APPROVAZIONE con atto di C.C. n°36 del 28/11/2013  
Variante approvata con atto di C.C. n° del




TAVOLA  
**RUE05**


Scala 2.000

Disciplina Urbanistico  
edilizia dei centri urbani  
e del territorio rurale

Carta di dettaglio

Sindaco  
Roberta BATTAGLIA  
Segretario Comunale  
Rosa REGONDI  
Assessore all'Urbanistica  
Fabio CALLORI  
Responsabile Urbanistica-Ambiente  
Arch. Giorgio TANSINI

Progettista  
Arch. Ivano ROMANINI  
Collaboratori  
Dott. Marta DE VECCHI  
Arch. maria Paola BORGHI  
Dott. Renzo PAVIGNANI



- APA - Aree ad alta vocazione Produttiva Agricola (art. 63 RUE)
- Aree di trasformazione assoggettate a POC (art. 78 RUE)
- Fascia di rispetto rete elettrica - cavo aeoo
- n98-ART102-fasce\_rispetto\_stradale-viab



Regione Emilia Romagna

Provincia di Piacenza

## COMUNE DI CAORSO

### Regolamento Urbanistico ed Edilizio

L.R. 24 Marzo 2000 n° 20

ADOZIONE con atto di C.C. n°39 del 06/08/2012  
APPROVAZIONE con atto di C.C. n°36 del 28/11/2013  
Variante approvata con atto di C.C. n° del




TAVOLA  
**RUE09**

Scala 2.000

Disciplina Urbanistico  
edilizia dei centri urbani  
e del territorio rurale

Carta di dettaglio

Sindaco  
Roberta BATTAGLIA  
Segretario Comunale  
Rosa REGONDI  
Assessore all'Urbanistica  
Fabio CALLORI  
Responsabile Urbanistica-Ambiente  
Arch. Giorgio TANSINI

Progettista  
Arch. Ivano ROMANINI  
Collaboratori  
Dott. Marta DE VECCHI  
Arch. maria Paola BORGHI  
Dott. Renzo PAVIGNANI



- f) AN 06 – Fossadello;
- g) AN 08 – Zerbio ovest
- h) AN 09 – Roncarolo;
- i) AN10 Caorso ovest 2
- j) AN11 Caorso sud 2.

## CAPO V- AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### **Art. 92      Ambito specializzato per attività produttive**

- 1) Il PSC individua gli Ambiti specializzati per attività produttive, definiti ai sensi dell'art. A-13 della LR 20/00,, che comprendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.
- 2) Gli Ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in:
  - a) Ambiti specializzati per attività produttive esistenti, sovracomunali – APS;
  - b) Ambiti specializzati per attività produttive, comunali – APC.
- 3) Il PSC stabilisce, all'interno delle Schede d'Ambito, per ciascun ambito di nuova previsione, la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa per le specifiche funzioni ammesse, in termini indicativi e sempre nel rispetto del dimensionamento complessivo, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese.
- 4) Il POC disciplina l'attuazione delle Ambiti specializzati per attività produttive, relativamente alle parti interessate da aree di trasformazione di cui all'art. 96.
- 5) Il RUE disciplina gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti e nei loro completamenti, che sono attuati attraverso intervento diretto.
- 6) Il PSC individua, nella tavola PSC01, il seguente Ambito specializzato per attività produttive sovracomunale, individuato dal PTCP quale Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST):
  - a) APS 01 – San Nazzaro - Caorso;
- 7) L'attuazione e lo sviluppo dell'ambito di cui al precedente comma sono definite attraverso l'Accordo territoriale denominato "Accordo Territoriale PPST n.2", sottoscritto dal Comune di Caorso, dal Comune di Monticelli d'Ongina e dalla Provincia in data 26.01.2012 e riportato in allegato all'elaborato *PSC NR.2 – Schede d'ambito* territoriale.

- 8) A seguito della scadenza dei tempi di cui all'art. 93, comma 10 del PTCP la Nuova Grande Struttura di vendita prevista all'interno dell'ambito APS 01, non risulta più vigente. La possibilità di programmare tale previsione sarà assoggettata alla sua riconferma all'interno degli strumenti di pianificazione provinciale. L'intervento, qualora riconfermato in linea con i disposti di cui all'allegato N9 del PTCP dovrà essere funzionalmente separato rispetto quanto previsto per il resto dell'ambito territoriale e per la quale si prevede l'attuazione attraverso la stipula di un accordo di cui art.18 della LR 20/00 e ss. mm. alla quale dovranno partecipare Comune e Provincia
- 9) In riferimento all'ambito APS 01, in sede di POC e dei suoi strumenti attuativi si dovranno prevedere approfondimenti relativi alle incidenze delle previsioni sul Sito Natura 2000 volte ad individuare eventuali misure di mitigazioni e compensazioni ambientali.
- 10) Il PSC individua, nella tavola PSC01, il seguente Ambito specializzato per attività produttive comunale:
  - a) APC 01 – SAIB – Fossadello, individuato dal PTCP quale Polo Produttivo consolidato (PPC);
  - b) APC 02 – Caorso ovest.
- 11) L'attuazione di nuove previsioni di ambiti specializzati per attività produttive motivate da esigenze di sviluppo, riorganizzazione o trasferimento di specifiche aziende già insediate, è subordinata alla preventiva sottoscrizione di appositi accordi preventivi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, contenenti i reciproci impegni, previsti nell'ambito del POC.
- 12) Nelle aree di nuova previsione dei PPST definiti dal PTCP, ovvero nell'APS 01 – San Nazzaro – Caorso, deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di aree ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art. A-14 della L.R. n. 20/2000 e all'art. 88 del PTCP. Nei PPC definiti dal PTCP, ovvero nell'APC 01 – SAIB – Fossadello, e nelle aree già insediate dei PPST deve essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA di cui al medesimo art. 88 del PTCP.

### **Art. 93            Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti**

- 1) Sono stabilimenti a rischio di incidente rilevante quelli in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del DLgs. n.334/1999 e ss mm.
- 2) I nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi del DLgs. n.334/1999 e ss.mm., sono ammessi unicamente nelle aree ecologicamente attrezzate, previa valutazione delle aree di danno di un

## TITOLO VII DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

### CAPO I - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

#### **Art. 102 Viabilità**

- 1) Il PSC, all'interno della tavola PSC.04, definisce l'assetto viabilistico territoriale e ne articola la gerarchia funzionale sia per le strade esistenti che per quelle di progetto.
- 2) Il PSC provvede inoltre nella tavola PSC.V.09 alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, nell'osservanza della disciplina vigente (nuovo codice della strada, DL 285/92 e successive modificazioni e DPR 495/92).
- 3) Relativamente alla viabilità di progetto sempre nella tavola PSC.V 9 viene individuato un corridoio viabilistico idoneo ad ospitare l'infrastruttura prevista e alla realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree di pertinenza, destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente.
- 4) Per quel che riguarda la definizione delle prestazioni che le infrastrutture stradali devono possedere in relazione al ruolo assegnato dal PSC si rimanda alla normativa vigente.
- 5) Per quel che riguarda interventi di nuova realizzazione, varianti e interventi di trasformazione del territorio, dovranno essere rispettate le direttive di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 103 del PTCP

#### **Art. 103 Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità**

- 1) Le fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità sono aree destinate a nuovi interventi di piantumazione con la realizzazione di filari, siepi, boschetti, di essenze rigorosamente autoctone, finalizzate a contenere la diffusione di polveri e di altri inquinanti atmosferici e il rumore ambientale generato, oltre a garantire un adeguato inserimento paesaggistico dell'infrastruttura nel contesto territoriale circostante, anche quale elemento di connessione della rete ecologica.

- 2) All'interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC devono essere verificati, alla scala adeguata, gli interventi all'interno delle fasce di ambientazione delle singole infrastrutture viarie di progetto o oggetto di riqualificazione, specificando puntualmente gli interventi maggiormente funzionali al perseguimento degli obiettivi di limitazione dell'esposizione all'inquinamento atmosferico e al rumore ambientale, di miglioramento paesaggistico, con particolare riferimento all'assetto complessivo della Rete ecologica di cui all'art. Art. 35.
- 3) Il RUE definisce le tipologie degli interventi e le caratteristiche delle opere di mitigazione da realizzare nelle Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità, oltre ai requisiti prestazionali che dovranno essere garantiti.

#### **Art. 104      Parcheggi scambiatori**

- 2) È compito del PSC individuare la localizzazione di massima dei parcheggi scambiatori esistenti e di progetto, che svolgono il ruolo di intercettare il traffico stradale diretto verso il Capoluogo e di convogliare parte della domanda di mobilità verso il trasporto pubblico.
- 3) Il RUE individua con precisione, la collocazione dei nuovi parcheggi scambiatori e ne specifica le caratteristiche dimensionali e le opere complementari annesse.

#### **Art. 105      Ferrovie**

- 4) Il PSC individua la rete ferroviaria e la collocazione di massima delle stazioni ferroviarie del Sistema Ferroviario Regionale e di Bacino, che potranno essere definiti anche negli indirizzi fissati all'interno delle Schede d'Ambito, qualora ricompresi all'interno di ambiti di trasformazione.
- 5) E' compito del RUE specificarne la collocazione e le attività complementari ammissibili all'interno delle stazioni ferroviarie.
- 6) Il PSC inoltre individua le fasce di rispetto dell'infrastruttura ferroviaria, nell'osservanza della normativa vigente (DPR. 753/1980).
- 7) Per le aree non ancora edificate si rimanda all'art. 3 comma 2 del DPR 18.11.1998 n.459 in merito all'obbligo del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a proprio carico, tutti gli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti per l'inquinamento da rumore
- 8) In merito alle procedure per gli accertamenti urbanistici vige l'art.25 della Legge n. 210/1985 Per le aree non ancora edificate si rimanda all'art. 3 comma 2 del DPR 18.11.1998.

<b>f.4 (Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo) (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE)</b>			
- Non sono ammessi interventi di nuova costruzione.			
- Per interventi di recupero di edifici esistenti, con le limitazioni di cui all'Articolo 66:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	appoderamento in atto come da stato di fatto catastale
Sul	Superficie utile lorda	=	ampliamento massimo della Sul esistente pari al 20%
H	Altezza massima	=	Esistente
D1/2/3, De	Distanze	=	a norma dell'Articolo 9

<b>f.3 (Serre di tipo industriale) (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE)</b>			
- Non sono ammessi interventi di nuova costruzione.			
- Per le serre di tipo industriale esistenti valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	appoderamento in atto come da stato di fatto catastale
Sul	Superficie utile lorda	=	Ampliamento sino al raggiungimento dell'indice massimo di 0,4 mq/mq e in aggiunta massimo due alloggi (per proprietario e addetti) con SU non superiore a 200 mq.
H	Altezza massima	=	Esistente
D1/2/3, De	Distanze dai confini e dai fabbricati	=	A norma dell'Articolo 9

Qualora tali fabbricati siano destinati ad ospitare anche attività di vendita diretta di prodotti agricoli o florovivaistici, gli interventi dovranno assicurare collegamenti efficienti con la viabilità ordinaria, immissioni sicure sulla stessa e una disponibilità di parcheggi di pertinenza pari ad almeno il 30% della superficie occupata dalle serre.

#### **f.9 (Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre)**

E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di Sq, con le limitazioni ed i criteri di cui all'Articolo 37.

#### **f.10 (Attrezzature per la pesca sportiva)**

E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (b.2) ad attrezzature per la pesca sportiva esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq di Su, con le limitazioni ed i criteri di cui all'Articolo 37.

#### **4. Prescrizioni particolari:**

Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere accompagnati da un progetto di inserimento ambientale del nuovo intervento edilizio nel contesto agricolo circostante che preveda la realizzazione di una cortina vegetale con specie arboree ed arbustive tipiche del bosco di pianura.

### **Articolo 63. Aree ad alta vocazione produttiva agricola (APA)**

#### **1. Modalità di attuazione:**

Nelle APA gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).

#### **2. Usi ammessi:**

a) Per gli edifici abitativi connessi all'attività agricola e gli edifici di valore architettonico - ambientale compresi

nelle APA e soggetti a tutela ai sensi dell'art. 44 delle NTA del PSC (edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati sulla base di indagini specifiche ad opera del soggetto proponente e avallate dalla CQAP), gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero, ovvero i seguenti usi, se compatibili con l'impianto tipologico degli edifici e con il contesto ambientale e purché non alterino l'assetto paesaggistico:

- a.1) Residenza
  - a.2) Residenza collettiva
  - b.1.1) Esercizi commerciali di vicinato
  - b.2) Pubblici esercizi
  - b. 3) Usi vari di tipo diffuso
  - b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza
  - c.3) Attrezzature per lo sport scoperte (nelle aree di pertinenza o cortilive o asservite agli edifici di cui sopra)
  - c.5) Attrezzature di interesse comune
  - d.1) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
  - f.1.1) Residenza agricola
  - f.8) Strutture ricettive agrituristiche
- b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola in base alla certificazione catastale, gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero, ovvero i seguenti usi, garantendo idonee condizioni di accessibilità carrabile e di dotazioni di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche del contesto interessato:
- a.1) Residenza
  - a.2) Residenza collettiva
  - b.1.1) Esercizi commerciali di vicinato
  - b.2) Pubblici esercizi
  - b. 3) Usi vari di tipo diffuso
  - b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza
  - c.3) Attrezzature per lo sport scoperte (nelle aree di pertinenza o cortilive o asservite agli edifici di cui sopra)
  - c.5) Attrezzature di interesse comune
  - d.1) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
  - f.1.1) Residenza agricola
  - f.8) Strutture ricettive agrituristiche
- c) nella generalità delle APA, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b), sono ammessi i seguenti usi:
- f.1) Attività agricole normali
  - f.2) Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale)
  - f. 3) Serre di tipo industriale
  - f.4) Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo
  - f. 5) Infrastrutture agricole funzionali all'agricoltura
  - f.6) Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici
  - f.7) allevamenti ittici per uso produttivo
  - f. 8) Strutture ricettive agrituristiche
  - f.9) Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre
  - f.10) Attrezzature per la pesca sportiva.
  - c.10) Attrezzature tecnologiche limitatamente a piccoli impianti puntuali o impianti a rete e relativa viabilità di servizio

Nella generalità delle APA, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da altre disposizioni del presente RUE o dal PSC, a corredo degli edifici abitativi e a supporto di attrezzature sportivo-ricreative esistenti, è consentita la realizzazione delle seguenti attrezzature:

- piccole serre ornamentali, per una superficie massima di 12 mq;
- attrezzature ricreative scoperte di piccola dimensione e tali da comportare impermeabilizzazioni minimali (quali campi da tennis, campi da bocce, piscine);
- laghetti e vasche ornamentali impermeabili, per una superficie massima di 30 mq;

a condizione che venga realizzata una sola attrezzatura per ciascuno dei tipi indicati, che le attrezzature vengano ubicate in prossimità di fabbricati esistenti e che non siano richiesti fabbricati di nuova costruzione al servizio delle attrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista nell'ambito di un progetto di sistemazione complessiva.

Nella generalità delle APA non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.

Nelle aree APA ricomprese all'interno del sito di rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010018, per tutti gli interventi di trasformazione dovrà essere svolta la valutazione d'incidenza in sede di autorizzazione edilizia.

### 3. Parametri urbanistici ed edilizi:

Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE nelle APA sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di:

- a) interventi su edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale" ai sensi dell'art. 44 delle NTA del PSC;
- b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale" e non funzionalmente collegati all'attività agricola;
- c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all'attività agricola e non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale".

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

<b>a) per gli edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale" ai sensi dell'art. 44 delle NTA del PSC:</b>			
SM	Superficie minima di intervento	=	appoderamento in atto come da stato di fatto catastale/ superficie pertinenziale o asservita all'edificio
Sul	Superficie utile lorda	=	Sul massima ricavabile nell'ambito dell'edificio esistente anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento. Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad usi abitativi civili (a.1) e/o agricoli (f.1.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 3 alloggi, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario e con un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito.
H	Altezza massima	=	Esistente

### **b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola in base alla certificazione catastale:**

<b>b1) per usi non agricoli:</b>			
SM	Superficie minima di intervento	=	appoderamento in atto come da stato di fatto catastale/ superficie pertinenziale o asservita all'edificio

Sul	Superficie utile lorda	=	Sul massima ricavabile nell'ambito dell'edificio esistente, se con originaria funzione prevalente abitativa, anche mediante rifunionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché nell'ambito dello stesso edificio non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna e per un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. Tali ampliamenti possono contribuire a raggiungere, al massimo, una Sul pari a 120 mq.
H	Altezza massima	=	9 m
IvI	Visuale Libera	=	0,5

**b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo punto c).**

**c) nella generalità degli APA, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:**

**f.1.1 (Residenza agricola)**

- Per interventi di nuova costruzione:

Per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del PSC e provviste di abitazione non recuperabile è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno abitativo tramite interventi su altri fabbricati esistenti nell'azienda. Qualora gli edifici non siano recuperabili, ovvero non siano sufficienti a soddisfare le esigenze abitative, la nuova edificazione deve essere prevista nell'ambito dell'area cortiliva. L'impossibilità a recuperare l'abitazione esistente dovrà in ogni caso essere documentata tramite rilievo, documentazione fotografica e relazione, a firma di un tecnico abilitato al fine di ottenere preliminarmente al progetto indicazioni relative alla possibilità di nuova edificazione o di recupero del patrimonio edilizio esistente. L'edificio non potrà, in seguito di ciò, essere utilizzato a fini residenziali. A tal fine gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che sarà soggetto alla trascrizione nei registri immobiliari. In ogni caso è prescritta la riproposizione delle caratteristiche morfologiche e stilistiche tipiche dell'edilizia rurale del territorio di Caorso, come specificatamente illustrato al successivo Articolo 66. Gli interventi di nuova costruzione sono altresì subordinati alla predisposizione di un PRA.

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	5 ha
-----	--	---	------

Sul	Superficie utile lorda	=	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per le aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme aventi superfici territoriali inferiori a ha 8, è consentita una superficie utile residenziale massima uguale a 200 mq;</li> <li>- per le aziende agricole esistenti con superficie compresa tra 8 e 20 ha. è consentita una superficie utile residenziale massima uguale a 300 mq.;</li> <li>- per aziende agricole esistenti con superficie superiore a 20 ha. è consentita una superficie utile residenziale massima uguale a 450 mq..</li> </ul> <p>I nuovi edifici dovranno essere realizzati, per quanto attiene alla tipologia edilizia, alle caratteristiche compositive dei fronti e ai materiali da impiegare, nel rispetto della tradizione locale e secondo quanto prescritto nel successivo Articolo 66.</p> <p>Tali valori sono comprensivi delle superficie utili risultanti dal recupero del preesistente, ferma restando la possibilità di recupero totale dell'esistente (si veda quanto disposto al punto successivo).</p> <p>I valori precedenti possono essere incrementati di 25 mq. per ogni componente il nucleo familiare eccedente il numero di tre.</p>
H	Altezza massima	=	9,00 m
IvI	Visuale Libera	=	0,5
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	a norma dell'Articolo 9
De	Distanza dai fabbricati	=	a norma dell'Articolo 9
- Per interventi di recupero di edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di	=	appoderamento in atto come da stato di fatto catastale

Sul	Superficie utile lorda	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito dell'edificio esistente, anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, con un massimo di due abitazioni per ogni edificio, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna e per un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito.</p> <p>La seconda unità abitativa può essere ammessa quando questa sia destinata ad ospitare la famiglia che si forma per sdoppiamento del nucleo familiare originario.</p> <p>La realizzazione della seconda abitazione, nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con l'agricoltura, purché ed in quanto provenienti dal nucleo familiare originario impegnato nell'attività agricola. Per nucleo familiare originario si intende quello residente nell'azienda; tale requisito deve essere certificato allo stato anagrafico di residenza.</p> <p>Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione al fine di raggiungere i valori di superficie utile in rapporto alla dimensione dell'azienda di cui al punto precedente (interventi di nuova costruzione).</p> <p>Tali ampliamenti possono contribuire a raggiungere, al massimo, una Sul pari a 120 mq.</p>
H	Altezza massima	=	9,00 m
IvI	Visuale Libera	=	0,5
D1	Distanza dai confini di	=	a norma dell'Articolo 9
De	Distanza dai fabbricati	=	a norma dell'Articolo 9

<b>f.1.2 (Attrezzature di servizio all'agricoltura)</b>			
- Per interventi di nuova costruzione (previa predisposizione di un PRA):			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	- 30.000 mq per la generalità dei casi; - 10.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del RUE
Sul	Superficie utile lorda	=	0,03 mq/mq (Uf)
H	Altezza massima	=	8,50 m salvo per silos ed affini
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	5 m per i porticati e i locali di ricovero; 10 m. per piccoli allevamenti domestici ed impianti di prima lavorazione
De	Distanza dai fabbricati	=	a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali
- Per interventi di recupero di edifici esistenti:			

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	appoderamento in atto come da stato di fatto catastale
Sul	Superficie utile lorda	=	ampliamento massimo rispetto alla SU esistente pari a: sino a raggiungimento dell'indice Uf = 0,03 mq/mq
H	Altezza massima	=	8,5 m.
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	5 m per i porticati e i locali di ricovero; 10 m. per piccoli allevamenti domestici ed impianti di prima lavorazione
De	Distanza dai fabbricati	=	a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali

<b>f.1.3 (Allevamenti zootecnici di tipo aziendale e interaziendale)</b>			
- Per interventi di nuova costruzione (previa predisposizione di un PRA):			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	- 30.000 mq per la generalità dei casi; - 10.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del RUE
Sul	Superficie utile lorda	=	0,04 mq/mq (Uf)
H	Altezza massima	=	7,5 m
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	10 m
De	Distanza da fabbricati ad uso abitativo	=	25 m
De	Distanza tra fabbricati non residenziali	=	a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali
- Per interventi di recupero di edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di	=	appoderamento in atto come da stato di fatto catastale
Sul	Superficie utile lorda	=	ampliamento massimo sino al raggiungimento dell'indice di 0,04 mq/mq
H	Altezza massima	=	Esistente

D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione
De	Distanza tra edifici	=	- esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione

<b>f.1.4 (Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici)</b>			
- Per interventi di nuova costruzione (previa predisposizione di un PRA):			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	- 30.000 mq per la generalità dei casi; - 10.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del PSC
Sul	Superficie utile lorda	=	0,03 mq/mq (Uf)
H	Altezza massima	=	8,50 m
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	10 m
De	Distanza dai fabbricati	=	a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali.
- Per interventi di recupero di edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di	=	appoderamento in atto come da stato di fatto catastale
Sul	Superficie utile lorda	=	ampliamento massimo sino al raggiungimento dell'indice di 0,03 mq/mq
H	Altezza massima	=	Esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione
D2	Distanza dai confini di zona	=	- esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione

<b>f.2 (Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale))</b>			
- Per allevamenti bovini e suini e per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore:			
- Per interventi di nuova costruzione:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	- 30.000 mq per allevamenti bovini e suini - 10.000 mq per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore
SC	Superficie complessiva max	=	Per allevamenti bovini e suini: - minima edificabile = 700 mq - massima edificabile = 6.000 mq Per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore: - minima edificabile = 500 mq - massima edificabile = 3.000 mq
H	Altezza massima	=	7,50 m
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	20 m
D2	Distanza dai confini di zona	=	- rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di nuovo insediamento per usi residenziali e/o di servizio: 200 m - rispetto ad altre aree agricole: 60 m

De	Distanza da fabbricati ad uso abitativo	=	25 m
De	Distanza tra fabbricati non residenziali	=	a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali.
- Per interventi di recupero di edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	appoderamento in atto come da stato di fatto catastale
SC	Superficie complessiva max	=	ampliamento massimo della Su esistente pari al 10%, e comunque fino ad un massimo di 5.000 mq di SC.
H	Altezza massima	=	7,5 m
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione
D2	Distanza dai confini di zona	=	- esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione
De	Distanza tra edifici	=	- esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione
- E' ammessa la realizzazione di un'abitazione di custodia al servizio degli allevamenti, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:			
- Per interventi di nuova costruzione:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	corrispondente a quella fissata per l'edificio destinato alla funzione principale
Sul	Superficie utile lorda	=	non superiore a 120 mq
H	Altezza massima	=	9,00 m
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	10 m
D2	Distanza dai confini di zona urbanistica	=	10 m
De	Distanza tra edifici	=	10 m
- Per interventi di recupero di edifici abitativi esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	corrispondente a quella esistente su cui insiste l'edificio o il complesso principale
Sul	Superficie utile lorda	=	ampliamento non superiore al 20% della SU esistente e comunque per un massimo di 120 mq di SU
H	Altezza massima	=	Esistente

### f.3 (Serre di tipo industriale)

- Per le nuove serre di tipo industriale valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (con SMA <= 10.000 mq):

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	5.000 mq
Sul	Superficie utile lorda	=	0,4 mq/mq e in aggiunta massimo due alloggi (per proprietario e addetti) con Sul complessiva non superiore a 200 mq.
H	Altezza massima	=	9 m. salvo per attrezzature tecnologiche
D1/2/3 e De	Distanze	=	A norma dell'Articolo 9

- Per le nuove serre di tipo industriale con SMA > di 10.000 mq la localizzazione è da effettuarsi tramite variante al PSC.

<b>f.4 (Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo)</b>			
- Per interventi di nuova costruzione, con le limitazioni di cui al successivo Articolo 66:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	5.000 mq
Sul	Superficie utile lorda	=	0,7 mq/mq
H	Altezza massima	=	8,50 m
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	5 mq/100 mq di SU
D1/2/3 e De	Distanze	=	a norma dell'Articolo 9
- Per interventi di recupero di edifici esistenti, con le limitazioni di cui al successivo Articolo 66:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	appoderamento in atto come da stato di fatto catastale
Sul	Superficie utile lorda	=	ampliamento massimo della Sul esistente sino al raggiungimento dell'indice di 0,7 mq/mq
H	Altezza massima	=	Esistente
D1/2/3 e De	Distanze	=	a norma dell'Articolo 9
<b>f.7 (allevamenti ittici per uso produttivo), con le limitazioni di cui al successivo Articolo 37:</b>			
E' ammessa la realizzazione di abitazioni di custodia al servizio degli allevamenti, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:			
- Non sono ammessi interventi di nuova costruzione.			
- Per interventi riguardanti edifici abitativi esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	corrispondente a quella esistente su cui insiste l'edificio o il complesso principale
Sul	Superficie utile lorda	=	esistente
H	Altezza massima	=	esistente

#### **f.9 (Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre)**

E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di Sq, con le limitazioni ed i criteri di cui al precedente Articolo 37.

#### **f.10 (Attrezzature per la pesca sportiva)**

E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (b.2) ad attrezzature per la pesca sportiva esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq di Su, con le limitazioni ed i criteri di cui al precedente Articolo 37.

#### **4. Prescrizioni particolari:**

La realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo aziendale (f.1.3) e produttivi (f.2) è subordinata all'impianto di una cortina vegetale dello spessore di almeno 10 m con specie arboree ed arbustive tipiche del bosco di pianura.

### **Articolo 64. Aree agricole periurbane (AAP)**

1. **Modalità di attuazione:** nelle AAP gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).

2. **Usi ammessi:**

a) Per gli edifici abitativi connessi all'attività agricola e gli edifici di valore architettonico - ambientale compresi

4. Qualora il POC preveda una utilizzazione delle aree DOT2 per la realizzazione di particolari edifici o attrezzature per servizi collettivi, esse devono essere cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo indicazioni del SUE.
5. Nel caso di interventi edilizi diretti, le dotazioni di cui all'Articolo 70 devono essere individuate nel progetto e cedute al Comune entro sei mesi dalla fine dei lavori (con firma di atto d'obbligo al momento del ritiro del permesso di costruire). Esse sono di norma reperite nell'ambito del lotto di intervento o su disposizioni del Comune.

#### **Articolo 72. Dotazioni territoriali – casi di monetizzazione**

1. Negli interventi diretti all'interno dei centri storici, nel territorio urbano consolidato e nelle aree specializzate per attività produttive, ovvero nei casi di cui al comma 6 dell'Articolo 70, l'onere della cessione delle aree può essere convertito in onere monetario (monetizzazione) nel rispetto dei commi seguenti e sulla base dei valori monetari stabiliti dalla delibera comunale relativa agli oneri di urbanizzazione.
2. Ad integrazione di quanto indicato al comma 6 dell'Articolo 70, per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa anche nei casi di cui al comma 12 dell'Articolo 38.
3. Nel territorio rurale, negli interventi diretti laddove sia prescritta la cessione di aree si applica di norma la monetizzazione.
4. Negli interventi programmati dal POC di norma non si applica la monetizzazione, salvo casi particolari specificamente previsti e motivati nel POC stesso.

#### **Articolo 73. Disciplina delle zone destinate ad infrastrutture per la mobilità (stradale e/o ferroviaria)**

1. Nelle zone destinate ad infrastrutture per la mobilità sono ammessi i seguenti usi: c.10.1, c.10.2, c.10.3; c.10.4 limitatamente agli spazi per la collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sono inoltre ammissibili gli usi b.6 (si veda anche l'Articolo 79) e gli usi C.11 limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché previo assenso dell'Ente proprietario della strada.
2. Sono ammesse inoltre sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano.
3. Nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti tutti i tipi di intervento.
4. Nelle aree di trasformazione per funzioni prevalentemente residenziali e nei casi in cui il PSC individua nuovi assi di connessione varia urbana, i progetti relativi agli assi stradali dovranno di norma rispettare le seguenti caratteristiche, fatto salvo quanto disposto al successivo Articolo 75:
  - a) Viabilità di connessione urbana con funzione di raccordo tra le diverse parti funzionali del centro abitato:
    - i) carreggiata semplice a doppio senso di 7,50 mt.; marciapiede 1,50 mt. per lato;
    - ii) carreggiata doppia a senso unico di mt. 5,00 + 5,00 (mt. 6,00 + 6,00 se a servizio di attività produttive o comunque dove è prevista accessibilità di automezzi pesanti); marciapiede 1,50 mt. per lato.
  - b) Viabilità interna di accesso ai lotti e distribuzione capillare nel territorio urbanizzato/bile:
    - i) carreggiata a doppio senso di 7,00 mt.; marciapiede 1,20 mt. per lato nelle aree produttive;
    - ii) carreggiata a doppio senso 7,50 mt.; marciapiede 1,50 mt. per lato nelle aree residenziali.

#### **Articolo 74. Disciplina delle fasce di rispetto ed ambientazione stradali e/o ferroviarie**

1. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono indicate nelle

planimetrie del RUE, conformemente al PSC, e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale, eventualmente maggiorata secondo quanto prescritto dal PSC. In caso di intervento edilizio in prossimità, l'effettivo dimensionamento della fascia potrà essere effettuato in fase di progetto della stessa opera edilizia, senza che ciò comporti variante agli strumenti urbanistici.

2. Le fasce di rispetto ferroviario sono individuate nelle planimetrie del RUE, sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m. misurati dal ciglio o piede della scarpata ferroviaria.
3. Le fasce di rispetto stradale o ferroviario nelle zone non urbane sono destinate alla salvaguardia della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, barriere antirumore, elementi di arredo urbano nonché alla conservazione dello stato di natura.
4. Sono ammessi gli usi c.10.1, c.10.2, c.10.3, oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola, nonché l'uso C.11 limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché previo assenso dell'Ente proprietario dell'infrastruttura. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso b.6 nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo Articolo 79.
5. Le fasce di rispetto stradale e ferroviario nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di dotazioni ecologiche (es. barriere antirumore), verde di arredo, verde privato, a parcheggi pubblici e privati.
6. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi MO, MS, RRC, RE, D, nonché interventi AM, nel rispetto della normativa di zona, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale o la ferrovia o per sopraelevazione, con nulla osta dell'ente proprietario. Per gli edifici esistenti in territorio rurale, privi di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, è ammessa la possibilità di realizzare, in corrispondenza del fronte del fabbricato prospiciente la sede stradale, pertinenze edilizie (tettoie, porticati) ancorché all'interno della fascia di rispetto stradale, purché non costituiscano superficie utile ed abbiano dimensioni contenute e previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
7. Nelle sole fasce di rispetto ferroviario all'interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi edilizi di NC, RE, AM in deroga alla fascia di tutela, qualora autorizzati dall'ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed edilizie.
8. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione, e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R. 11/7/1980 n. 753.

#### **Articolo 75. stradali**

#### ***Requisiti tipologici delle strade urbane e caratteristiche e pavimentazioni delle sedi***

1. Nella progettazione delle nuove strade, come nell'adeguamento di quelle esistenti, si dovranno rispettare le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 5/11/2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 4/01/2002 n.3, il D.M. 27/07/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali", nonché il D.M. 30 novembre 1999, n.557 sulle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, e successive modificazioni e integrazioni. La sezione complessiva delle strade urbane di previsione non potrà essere inferiore a quella indicata nel Regolamento Viario Comunale.
2. Salvo diverse disposizioni dettate dagli enti proprietari i materiali da impiegare per la costruzione di nuove strade o per la modifica o ripavimentazione di quelle esistenti (sottofondi, strati superficiali e finiture) devono presentare requisiti di qualità, resistenza e modalità di impiego idonei all'uso a cui sono destinati.
3. I progetti di nuove strade e quelli di modifica o di ripavimentazione di quelle esistenti devono definire le caratteristiche dei percorsi, dei materiali da impiegare, della forma, dimensione e tessitura delle

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n.557, al Codice della Strada - D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.- ed al relativo regolamento di esecuzione - D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.

8. Le piste ciclabili devono avere di norma una larghezza non inferiore a 2,5 m. affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m.
9. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiata. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.

#### **Articolo 78.                    *Ambiti di trasformazione assoggettati a POC***

1. Negli ambiti del territorio che il PSC assoggetta a piano operativo comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera, e previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a: MS, RRC, RE, D, nonché, nel caso di attività produttive, ogni altro intervento necessario alla prosecuzione delle attività in condizioni di sicurezza e per la riduzione degli impatti ambientali.
2. Non sono ammessi interventi di cambio d'uso non ricompresi tra quelli previsti dalla classificazione in essere nel piano pre-vigente.
3. Sono ammessi frazionamenti delle aree e delle costruzioni solo a condizione che non siano tali da compromettere la fattibilità (o renderne più gravosa e/o difficoltosa) degli interventi previsti nella scheda d'ambito del PSC.
4. I medesimi interventi previsti dai commi precedenti sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli effetti di piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, a seguito della scadenza del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 79.                    *Distributori di carburante***

1. Il RUE individua nella propria cartografia con apposito simbolo grafico gli impianti di distribuzione carburanti esistenti od autorizzati.
2. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel rispetto:
  - a) del Decreto Legislativo 11/02/1998 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) della normativa regionale vigente (Delibera G.R. 8/05/2002 n. 355 e Delibera dell'Assemblea Legislativa del 05/02/2009 n. 208);
  - c) dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20/10/98;
  - d) delle norme seguenti.
3. La realizzazione di nuovi impianti ad uso pubblico può essere prevista solo in sede di POC e può avvenire per intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione da concordare con il Comune che disciplini tra l'altro la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale. L'insediamento di nuovi

- 3) In caso di realizzazione di nuovi ponti o di ristrutturazione di ponti esistenti deve essere obbligatoriamente prevista la realizzazione di banchine ciclabili, anche se non sono già presenti le connessioni con i percorsi ciclabili.

## CAPO II - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE

### **Art. 108      Elettrodotti e relative fasce di rispetto**

- 1) Il PSC individua le linee relative agli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica costruiti o autorizzati con tensione superiore o uguale a 15.000 Volt, così come definito dai precedenti artt.69 e70. In particolare individua:
  - a) Rete elettrica interrata – Media tensione
  - b) Rete elettrica interrata – sviluppo cavo interrato– Media tensione
  - c) Rete elettrica aerea – Media tensione
  - d) Rete elettrica aerea (132 KV) – Alta tensione
  - e) Rete elettrica aerea (380 KV) – Alta tensione
- 2) Le dimensioni delle fasce di rispetto corrispondono a quelle fissate dal D.M. 29 maggio 2008 in relazione alle caratteristiche delle tipologie di impianti al fine di rispettare i limiti di esposizioni definiti ai sensi del DPCM 8 luglio 2003, della LR 30/2000 e ss mm e delle direttive della Giunta Regionale n.197/2001 come integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 1138/2008 e delle Risoluzioni del Parlamento Europeo n. 2008/2011.
- 3) Nello specifico il PSC individua graficamente nella tavola PSC V.09 le fasce relative alle linee aeree, all'interno delle quali dovranno essere rispettate le direttive di cui agli artt. 69 e 70.
- 4) Le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio.
- 5) La riduzione delle fasce di rispetto degli elettrodotti in seguito ad interventi che ne comportano la riduzione dei campi elettromagnetici e l'eliminazione delle fasce dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 32bis della LR20/2000.

### **Art. 109      Rete Metanodotti e relativa Fascia di rispetto**

- 1) Il PSC individua, ai sensi del D.M.24.11.1984 e D.M. 17/04/2008, nella tavola PSC.V.09 i metanodotti esistenti ad alta pressione e le linee a